

PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE
DOMENICO LOMELO

**ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA
PUGLIA (ARPA).**

RELAZIONE

La legge n.61 del 27/1/94 ha istituito l'Agazia nazionale per la protezione dell'ambiente con lo scopo di svolgere attività tecnico-scientifiche d'interesse nazionale in materia ambientale, attività di indirizzo e coordinamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'Ambiente ed altre amministrazioni ed enti pubblici; essa prevede pure con l'art.03, l'istituzione, da parte delle regioni, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le quali hanno il compito di svolgere a livello territoriale regionale le attività dei servizi di prevenzione e controllo in materia ambientale già conferiti al servizio sanitario nazionale, le attività inerenti l'informazione, la ricerca, la documentazione ambientale, nonché tutte le attività di supporto tecnico-scientifico agli enti ed amministrazioni locali in materia ambientale.

La 61/94, nata per colmare il vuoto legislativo seguito al referendum abrogativo del 1993 sulle competenze in materia ambientale attribuite alle USL dalla legge n.833 del 1978, è una legge di chiara ispirazione ambientalista: non solo rende chiara l'individuazione dei soggetti cui spettano le attività di controllo e prevenzione, ma prefigura la creazione di una struttura forte ed unificata, nelle sue varie ramificazioni territoriali, in grado di fornire una base strumentale autorevole, incisiva ed efficiente in grado di sostenere il governo e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, producendo una svolta decisiva nelle politiche ambientali italiane. Nonostante la spinta favorevole dell'opinione pubblica, nonostante impegni internazionali sempre più stringenti, le politiche ambientali di questo Paese restano infatti largamente carenti: si sono inquisite le emergenze, legiferando in modo confuso; interessi economici di corto respiro e di settore hanno spesso ostacolato politiche adeguate; le competenze tecniche disponibili sono largamente insufficienti, troppe leggi sono rimaste inapplicate e del tutto carenti sono stati i controlli.

Dom. Lomelo

Il ruolo che quindi deve essere assunto dall'ANPA e dalle ARPA, per raggio

delle attività che il legislatore ha ad esse affidato, diventa decisivo nel verificare e potenziare gli strumenti amministrativi, attuativi tecnici e di controllo, nello sviluppare l'informazione, l'educazione e la ricerca ambientale, nell'attivare gli interessi economici favorevoli all'ambiente, nello sviluppo di tecnologie pulite.

E' evidente che una svolta può esserci se la 61/94 viene compiutamente applicata: a tutt'oggi solo quattro regioni hanno le leggi istitutive delle Agenzie regionali, e siamo in ritardo di più di un anno rispetto ai tempi prescritti.

L'obiettivo della presente proposta di legge è appunto l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Puglia: essa vuole costituire un'occasione decisiva per impostare e rendere incisive le politiche ambientali in una regione drammaticamente esposta ai rischi di un tragico collasso ambientale, e che ha d'altra parte nell'ambiente e nel territorio una delle sue risorse più preziose ed utili al rilancio economico, occupazionale e sociale della collettività.

Dopo anni di interventi di governo ambientale assolutamente insufficienti, scoordinati e carenti, l'istituzione dell'ARPA può ora fornire la possibilità non solo di sottrarre l'ambiente dal ruolo di parente povero sotto tutela del servizio sanitario, ma soprattutto l'occasione di mettere a punto, precisare e rafforzare gli interventi ambientali.

La presente proposta di legge, oltre alla definizione dei tradizionali controlli ambientali ed ispettivi, vuole infatti aprire nuovi interventi di verifica e supporto tecnico per gli enti che operano in campo ambientale, di verifica di congruità ed efficacia della normativa e della regolamentazione ambientale, di supporto alle procedure regionali di VIA, di supporto tecnico alla valutazione ed alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti di competenza regionale, di organizzazione del sistema informativo regionale per l'ambiente, dell'osservatorio regionale sui rifiuti e dei catasti ambientali, della promozione di attività di educazione, formazione ed aggiornamento professionale in materia ambientale.

E' evidente, in ogni caso, che l'ARPA difficilmente porterà a risultati di rilievo se non si procederà contestualmente ad un riordino complessivo della struttura amministrativa della Regione e di tutte le Amministrazioni che hanno interesse e competenze in materia ambientale, così come sarà indispensabile dotare fin dall'inizio l'Agenzia di adeguate strutture tecniche e di personale, di adeguate risorse economiche e finanziarie.

Il coordinare le politiche di sviluppo in coerenza con gli obiettivi di tutela e promozione ambientale ai diversi livelli (Regione, Province, Comuni, soggetti sociali e produttivi) richiederà la riorganizzazione e la connessione dei diversi strumenti amministrativi che oggi agiscono in modo segmentato ed inefficiente; l'Agenzia deve costituire il nodo di raccordo principale di un tale sistema di connessione, attivando:

Antonio


- a) una capacità di rappresentazione scientificamente puntuale dello stato dell'ambiente, fornendo elementi utili agli amministratori pubblici a tutti i livelli per la definizione delle priorità d'intervento nei diversi settori;
- b) una stretta connessione con gli Istituti di ricerca regionali e nazionali per coordinare interventi di ricerca ambientale;
- c) una stretta connessione con i soggetti economici privati e con le amministrazioni pubbliche per promuovere la diffusione e l'adozione di tecnologie ecocompatibili;
- d) la diffusione delle informazioni sulle problematiche ambientali, insieme a programmi di educazione e formazione professionale in materia ambientale.

L'Agenzia regionale deve quindi essere intesa come vera e propria authority, con capacità e poteri di controllo reali sulla situazione ambientale esistente, in raccordo con le rappresentazioni elettive dei cittadini ed in coordinamento con gli altri enti competenti in campo ambientale, quindi i dipartimenti di prevenzione delle ASL (evitando sovrapposizioni, duplicazioni, contrasti di competenza), e con poteri di verifica sull'azione della Pubblica Amministrazione. Per far questo dev'essere dotata di una piena autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, ed è posta sotto la vigilanza della Giunta regionale.

L'art.1 definisce le finalità della legge richiamando la legge 61/94. L'art.2 istituisce l'ARPA, definendone gli organi ed i rapporti con gli Enti locali e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL. L'art.3 definisce i compiti e le attività dell'ARPA, riprendendo quanto riportato dalla 61/94 e sviluppando nel dettaglio tutti i settori d'intervento dell'Agenzia, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni, conflitti di competenza con l'azione di altri Enti Locali. L'art.4 riguarda la ricognizione, prevista dalla legge 61/94, art.03, comma 2, utile alla strutturazione della dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA per l'avvio della stessa. L'art.5 fissa le competenze del Consiglio regionale e della Giunta in merito alle attività dell'Agenzia, attribuendo alla Giunta le funzioni di vigilanza della stessa. L'art.6 istituisce la Conferenza regionale sull'ambiente quale struttura utile alla definizione, da parte della Regione, delle linee d'indirizzo e di programmazione dei compiti affidati all'Agenzia; è importante notare che dell'organismo fanno parte, oltre agli amministratori locali, anche rappresentanti dell'associazionismo sindacale, ambientalista, imprenditoriale. L'art.7 fissa le funzioni ed i compiti del direttore generale, e l'art.8 riguarda il collegio dei revisori dei conti, i due organi dell'Agenzia. L'art.9 definisce la struttura dell'ARPA, prefigurando una struttura centrale e strutture periferiche denominate dipartimenti provinciali; la struttura centrale si compone inizialmente di tre aree di lavoro tecniche e di una divisione amministrativa; ai dipartimenti provinciali vengono affidati i compiti dell'ARPA da svolgere in ambito territoriale provinciale ed i necessari compiti di coordinamento con i dipartimenti di prevenzione delle ASL. L'art.10 istituisce i comitati provinciali di coordinamento, i quali hanno il compito di garantire l'ottimale realizzazione degli obiettivi dell'ARPA nelle sue diramazioni territoriali ed il coordinamento delle stesse con le Amministrazioni Locali; di essi fanno parte gli amministratori dei diversi livelli, dirigenti dei settori ambientali delle amministrazioni,

Annuncio bene

rappresentanti della società civile e dell'associazionismo. L'art.11 riguarda l'inquadramento del personale dell'ARPA, fissando che, all'avvio, viene trasferito all'Agenzia tutto il personale operante negli ex PMP, nei servizi di igiene ambientale delle ASL svolgenti prevalente attività di tutela ambientale, e degli assessorati ecologia e ambiente delle Province svolgenti attività di vigilanza e controllo ambientale; ai fini poi della definizione della massima e piena operatività dell'Agenzia viene prevista la possibilità di trasferimento per mobilità di altro personale operante nelle strutture regionali e di altri enti locali, in enti finanziati con risorse regionali, in aziende dipendenti dalla Regione. L'art.12 definisce il trasferimento dell'ARPA di strutture e risorse operative provenienti dagli ex PMP e quelle in uso alle ASL, in proporzione alle quote di attività svolte nel settore ambientale ed al personale trasferito all'Agenzia. L'art.13 stabilisce che l'ARPA ha un proprio patrimonio e bilancio e che ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione Puglia. L'art.14 riguarda il finanziamento dell'ARPA: vi è da notare che le Agenzie regionali devono essere istituite "senza oneri aggiuntivi per le Regioni" (comma 2, art.03 L.61/94), e questo vincolo limitativo rappresenta un ostacolo superabile solo attraverso una precisa definizione delle diverse forme di entrata finanziaria dell'Agenzia. L'art.15 determina la possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con le Università ed altri Enti operanti nel settore della ricerca ambientale, e di bandire concorsi e borse di studio. L'art.16 assicura l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle informazioni gestite dal sistema informativo regionale sull'ambiente. L'art.17 abroga norme della legislazione regionale riguardanti i comitati tecnici di supporto alle decisioni delle varie Amministrazioni Locali, poichè i compiti precedentemente ad essi affidati ai sensi della presente proposta di legge diverrebbero compiti dell'istituto dell'ARPA.



PROGETTO DI LEGGE**ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA PUGLIA.****Art.1*****Finalità***

1. Con la presente legge la Regione istituisce l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, in attuazione del D.L. 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n.61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".

2. Con la presente legge vengono altresì disciplinate le modalità di coordinamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali di cui all'art.7 del D.L. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.

*Donato
F. 20*

Art.2

Istituzione, natura giuridica, organi e finalità dell'ARPA

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, in seguito denominata ARPA, quale ente strumentale di diritto pubblico della Regione Puglia; l'ARPA:

- a) è ente dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, ed è posto sotto la vigilanza della Regione;**
- b) ha personalità giuridica pubblica;**
- c) ha sede in Bari.**

2. Sono organi dell'ARPA:

- a) il direttore generale;**
- b) il collegio dei revisori dei conti.**

3. Dei servizi dell'ARPA si avvalgono obbligatoriamente gli Enti Locali e le Aziende sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di controllo e gestione ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza.

4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali.

5. Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, provvede, entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominando contestualmente il direttore generale.

Manfredi

Art.3

Compiti ed attività dell'ARPA

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art.01 del D.L. 4 dicembre 1993, n.496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n.61.

Sono compiti dell'ARPA:

- a) lo svolgimento dei servizi tecnici di prevenzione e di controllo ambientale già conferiti al Servizio sanitario nazionale dalla Legge n.833/78 alle Regioni ed alle Province dal D.P.R. n.915/82, dalla Legge n.142/90 e dalle LL.RR. 24/83, 62/85, 30/86 e 31/85, nonché il coordinamento con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali per le attività previste dall'art.7 del D.L. n.517/83; in particolare l'ARPA assume le funzioni ed i compiti già assegnati al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA) dalla L.R. 31/85, al Comitato tecnico per le risorse idriche dalla L.R. 24/83 e dalla L.R. 30/86;
- b) la gestione di reti di monitoraggio ambientale e territoriale;
- c) la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle strutture regionali ed agli organi ed Enti locali competenti in materia di tutela ambientale, del territorio e di prevenzione dei rischi ambientali;
- d) l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale territoriale ed ambientale, dei catasti rifiuti, acque, aria, materie prime secondarie, e dell'osservatorio regionale per la produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- e) la promozione, il coordinamento e lo sviluppo delle attività di ricerca applicata di formazione ed informazione relativamente alla conoscenza dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali, compresa la stesura e la pubblicazione della relazione periodica sullo stato dell'ambiente regionale.

2. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, l'ARPA svolge in particolare le seguenti attività:

- a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche, altre attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale:
 - a1) controlli sulle condizioni ambientali, sulle forme ed i fattori causali dei fenomeni di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, insieme alle valutazioni dei rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;
 - a2) controlli ed indagini preventive al rilascio delle autorizzazioni, vigilanza e controlli ispettivi sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
 - a3) segnalazione alle autorità competenti dei casi di danno ambientale; controlli ed accertamenti tecnici in supporto dei poteri di ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

*David
Pavese*

a4) controlli connessi agli interventi di risanamento, recupero e bonifica dei siti inquinati, e agli interventi di tutela delle aree naturali protette e dell'ambiente marino e costiero; controlli ambientali sulle attività connesse all'uso civile e militare dell'energia nucleare ed in materia di protezione contro le radiazioni ed i campi elettromagnetici;

b) attività di verifica, di consulenza, di istruttoria e di assistenza tecnico-scientifica, con formulazione di pareri vincolanti, per gli enti di funzione amministrativa in materia ambientale e delle Aziende sanitarie locali per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro assegnati dalle leggi vigenti;

b1) verifica della congruità ed efficacia della normativa e della regolamentazione in materia ambientale; pareri e proposte per la definizione degli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, delle metodiche di rilevamento, campionamento ed analisi;

b2) formulazione dei parere vincolanti di congruità ed efficacia ed attività di supporto tecnico-scientifico per la pianificazione degli interventi ambientali e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza regionale e degli enti locali;

b3) attività di istruttoria, di verifica di compatibilità ambientale, di valutazione di impatto ambientale, con la formulazione di parere vincolante sull'approvazione di progetti e sul rilascio di autorizzazioni in materia di: smaltimento, trasporto, riciclo e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue scarichi nelle acque superficiali e sotterranee, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia;

b4) supporto tecnico-scientifico e formulazione di pareri vincolanti per gli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al D.P.R. 175/88 e successive modificazioni;

b5) supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA) e svolgimento delle funzioni dell'osservatorio regionale sui rifiuti ex lege 457/88, di rilevamento degli scarichi ex lege 319/76 e delle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88, in connessione con la gestione dei diversi catasti nazionali;

c1) progettazione, organizzazione, gestione ed integrazione del SIRA dei catasti regionali sui rifiuti, sulle acque, sulle MPS, sulle emissioni nell'aria;

c2) progettazione e gestione reti di monitoraaggio ed altri sistemi di indagine;

c3) raccolta sistematica informatizzata dei dati, anche acquisiti dalle Province ed altri enti locali, relativi al SIRA ed i catasti citati nella lettera c1; validazione, elaborazione, archiviazione, pubblicazione e divulgazione dei dati SIRA; produzione, pubblicazione e divulgazione di cartografia tematica regionale in materia di ambiente e risorse naturali;

c4) promozione delle attività di educazione, formazione ed aggiornamento professionale in materia ambientale;

c5) stesura e pubblicazione annuaale della relazione sullo stato dell'aambiente pugliese;

d) promozione ed attuazione di attività di ricerca sulle forme di tutela degli ecosistemi, del patrimonio agroforestale e delle aree protette, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sulla gestione dei rifiuti e dei reflui, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, sulle applicazioni del

- marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e "audit";
- e) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia europea, con le organizzazioni internazionali di salvaguardia e con altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale;
- f) qualsiasi altra attività tecnica, anche a favore di terzi, connessa alle competenze amministrative in materia ambientale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. S.', written diagonally.

Art.4
Ricognizione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ARPA, effettua, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, la ricognizione di cui all'art.03, comma 2, della Legge n.61/94 al fine di definire gli obiettivi del controllo ambientale per il territorio di competenza dell'ARPA e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria dell'ARPA e delle sue articolazioni.

Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be 'D. B.' or similar, written diagonally.

Art.5
Competenze della Regione

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza della Regione sull'ARPA:
 - 1) Compete al Consiglio regionale l'approvazione dei seguenti atti:
 - a) programma di attività triennale ed annuale;
 - b) bilancio di previsione triennale ed annuale;
 - c) conto consuntivo.
 - 2) Compete alla Giunta regionale l'approvazione dei seguenti atti:
 - a) regolamento di disciplina dell'attività
 - b) struttura operativa centrale e periferica;
 - c) dotazione organica;
 - d) impegni di spesa pluriennali.

2. La Giunta regionale esercita funzioni di vigilanza per il buon andamento generale dell'ARPA.

*Doneo
Feb*

Art.6

Conferenza regionale sull'ambiente

1. Ai fini della definizione delle linee di indirizzo e di programmazione dei compiti affidati all'ARPA, viene istituita la Conferenza regionale sull'ambiente, quale struttura di consultazione preventiva ed obbligatoria sui programmi e gli atti riferiti al controllo e alla protezione dell'ambiente.

2. La Conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, dagli assessori regionali all'ambiente e alla sanità, dal Presidente della V commissione consiliare permanente, da un consigliere regionale designato dalle opposizioni, dai Presidenti delle Province o da loro delegati, da tre membri designati dalla sezione regionale dell'ANCI, da un membro designato dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute, da un membro designato dalle associazioni sindacali, da un membro designato dalle associazioni imprenditoriali e da un membro designato dalle associazioni dei consumatori. Il Presidente della Giunta regionale, acquisite le designazioni effettuate dalle associazioni, convoca, entro sessanta giorni dall'istituzione dell'ARPA, la prima riunione della Conferenza. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e si dota di un proprio regolamento interno. I membri designati durano in carica cinque anni e comunque decadono con il Consiglio regionale. Ai membri della Conferenza spetta il compenso ed il trattamento economico di missione fissati dalle vigenti leggi regionali.

3. La Conferenza:

- a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
- b) esprime parere sul programma di attività triennale e annuale dell'ARPA;
- c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime le proprie valutazioni e proposte;
- d) ricerca il necessario coordinamento e la collaborazione con le Province e gli Enti locali in merito ai compiti d'istituto dell'ARPA.

4. La Giunta regionale acquisisce i pareri della Conferenza in ordine ai programmi di attività annuali e triennali, ai bilanci di previsione e al conto consuntivo e li trasmette al Consiglio regionale. La Giunta regionale acquisisce altresì parere della Conferenza in ordine agli atti di cui all'art.5, comma 1, punto 2, ed in ordine all'attività di cui all'art.5, comma 2.



Art.7
direttore generale

1. Il direttore generale:

- a) rappresenta legalmente l'ARPA ed esercita tutti i poteri di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) predispone, adotta ed è responsabile dei programmi di attività deliberati dal Consiglio regionale, dirige e coordina le attività dell'ARPA, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'ARPA.

2. Il direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale sentite le commissioni consiliaari competenti, tra soggetti di età non superiore a 65 anni, in possesso di idoneo diploma di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta ed è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta Regional; i contenuti del contratto devono fare riferimento a quelli stabiliti per i direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Puglia.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, compreso il verificarsi di grave disavanzo di gestione, o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon funzionamento e di imparzialità nell'amministrazione e nella gestione dell'ARPA, il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione del Consiglio regionale della Puglia, provvede alla revoca del direttore generale.

*Boanca
10-10*

Art.8

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con deliberazione del Consiglio regionale, che ne individua il Presidente.
2. I revisori devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti, durano in carica cinque anni e comunque decadono con il Consiglio regionale; fino all'insediamento fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio scaduto.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie locali della Puglia.
4. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dalle leggi vigenti.

*Donec
16-12*

Art.9
Struttura dell'ARPA

1. L'ARPA si compone:

- a) di una struttura centrale con valenza regionale;**
- b) di strutture periferiche con valenza provinciale denominate dipartimenti provinciali.**

2. La struttura centrale è composta da tre aree di lavori tecniche e da una divisione amministrativa. In fase di prima attuazione della presente legge la struttura operativa centrale è costituita dalle seguenti aree di lavoro:

- a) promozione e produzione delle attività e dei servizi;**
- b) sistema informativo ambientale, documentazione, educazione, informazione e comunicazione;**
- c) innovazione tecnologica, sviluppo e ricerca ambientale.**

Il direttore generale nomina i responsabili delle aree di lavoro e della divisione amministrativa. I compiti e l'organizzazione delle aree di lavoro e della divisione amministrativa sono definiti dal regolamento di cui all'art.5, comma 1.

3. I dipartimenti provinciali svolgono in ambito territoriale provinciale le attività d'istituto dell'ARPA di cui all'art.3, garantendo la massima integrazione ed il coordinamento con la struttura centrale regionale, e assicurando il massimo coordinamento e la stretta connessione con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali. Il direttore generale nomina il responsabile di ciascun dipartimento provinciale. I compiti, le funzioni e l'organizzazione dei dipartimenti provinciali vengono definiti dal regolamento di cui all'art.5, comma 1.

*Donato
b-eb*

Art.10**Comitati provinciali di coordinamento**

1. Al fine di garantire l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni e delle attività d'istituto dell'ARPA e delle sue diramazioni provinciali, e per assicurare il necessario coordinamento tecnico delle attività delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, è istituito, per ciascuna delle Province, un Comitato provinciale di coordinamento con il compito di:

- a) definire proposte relative ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali da presentare per la valutazione al direttore generale al fine dell'elaborazione dei programmi annuali di attività delle strutture periferiche;
- b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

2. Il Comitato provinciale di coordinamento ha sede presso la Provincia ed è presieduto dal Presidente della Provincia o da suo delegato. Sono componenti del Comitato:

- a) il Presidente della Giunta provinciale;
- b) l'Assessore provinciale all'Ambiente;
- c) il dirigente responsabile del settore ambientale della Provincia;
- d) il direttore generale dell'ARPA o suo delegato;
- e) un dirigente del settore ambiente della Regione;
- f) un dirigente del settore sanità della Regione;
- g) il responsabile del Dipartimento provinciale dell'ARPA;
- h) i dirigenti responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali presenti nel territorio provinciale;
- i) un membro designato dalla sezione regionale dell'ANCI in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
- l) un membro designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio provinciale e legalmente riconosciute.

Il Presidente della Giunta regionale, acquisite le designazioni delle associazioni, provvede a costituire i Comitati provinciali entro sessanta giorni dalla costituzione dell'ARPA.

3. Il Comitato provinciale di coordinamento dura in carica cinque anni ed è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno; esso può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; il Presidente del Comitato invita di volta in volta alle riunioni le amministrazioni comunali interessate.

*Adone
Lencio*

Art.11***Inquadramento del personale***

1. Il personale dell'ARPA riveste lo stato giuridico di dipendente pubblico. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza il personale ispettivo dell'ARPA riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.57, ultimo comma c.p.p. (DPR 447/88) e può, ai sensi dell'art.2-bis della legge n.61/94, accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.
2. All'ARPA è trasferito il personale operante nelle seguenti strutture:
 - presidi multizonali di prevenzione;
 - servizi di igiene ambientale delle Aziende sanitarie locali e delle strutture delle ASL che svolgono in forma prevalente attività di tutela ambientale;
 - Assessorati Ecologia e Tutela dell'Ambiente delle Province, svolgenti attività di vigilanza e controllo ambientale.
3. All'ARPA può altresì essere trasferito per mobilità il personale operante nelle strutture della Regione, di altri Enti locali e di enti finanziati con risorse regionali, personale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario, e personale operante presso aziende dipendenti dalla Regione.
4. La Giunta Regionale, per soddisfare individuate esigenze della struttura operativa dell'ARPA, può, a richiesta del direttore generale, deliberare l'assunzione di personale con contratto di diritto privato.
5. Il direttore generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia, acquisire consulenze professionali con le modalità ed i vincoli previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
6. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori in attività di interesse ambientale.



Art.12***Strutture e risorse operative dell'ARPA***

1. Vengono trasferite all'ARPA le dotazioni di mezzi, attrezzature, locali, risorse operative di vario tipo, provenienti dai seguenti Enti e strutture:

- presidi multizonali di prevenzione;
- quota parte di quelle in uso alle Aziende sanitarie locali e alle Province per i compiti di prevenzione e controllo ambientale e sanitario, in proporzione alla quota di attività svolte in materia ambientale ed al personale trasferito all'ARPA.

2. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie adibiti al 30 giugno 1995 alle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per il loro definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

3. Con la predisposizione della dotazione organica e della struttura operativa di cui all'art.5, comma 1 vengono definite le ulteriori strutture, attrezzature e dotazioni da trasferire da altri Enti o da acquistare per il completamento dei fabbisogni dell'ARPA.

*Davide
Lub*

Art.13

Finanze e contabilità

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità della Regione Puglia.

2. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale è predisposto secondo le norme di contabilità regionale entro il 30 settembre e presentato alla Giunta regionale per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio.

*Dario
Fondo*

Art.14
Finanziamento dell'ARPA

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

- a) una quota del fondo sanitario regionale;
- b) gli introiti derivanti da prestazioni e informazioni specialistiche erogate a terzi secondo le tariffe stabilite dalla Giunta regionale;
- c) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione;
- d) finanziamenti regionali per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
- e) le somme stanziare nei bilanci di Province e di Comuni per l'esercizio delle attività ordinarie assegnate all'ARPA;
- f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e dagli altri Enti locali;
- g) una quota degli introiti derivanti alla Regione, alle Province e agli altri Enti locali da tasse ambientali, energetiche e sulle risorse naturali, definita nelle leggi istitutive dei vari tributi;
- h) finanziamenti statali e comunitari aggiuntivi per specifiche finalità e quelli per attività di consulenza e di supporto richieste da enti pubblici.

*Donec
to*

Art.15
Convenzioni

L'ARPA può stipulare convenzioni con le Università e con gli altri Enti operanti nel settore della ricerca ambientale. Inoltre, nell'ambito delle attività ricomprese nei suoi compiti d'istituto, l'ARPA può bandire concorsi pubblici per borse di studio e di specializzazione riservate a laureati e diplomati, fissandone tempi e modalità nel rispetto delle vigenti norme di legge.

*Borse
di studio*

Art.16
Diritto di accesso

Alle associazioni ed organizzazioni sindacali, ambientaliste, imprenditoriali e dei consumatori è assicurato l'accesso e la diffusione delle informazioni raccolte dal sistema informativo dell'ARPA.

*Domènico
Sef*

Art.17
Abrogazione di norme

1. E' abrogato l'art.46 della legge regionale n.24 del 19 dicembre 1983, recante "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" (art.46 - Comitato tecnico per le risorse idriche).
2. E' abrogato l'art.10 della legge regionale n.30 del 3 ottobre 1986, recante "Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione" (art.10 - Comitato tecnico).
3. E' abrogata la legge regionale n.31 del 16 maggio 1985 recante "Disciplina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico".

*James
L. L.*

Art.18
Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia alle norme applicabili alla Regione Puglia non in contrasto con gli articoli precedenti.

*Adesso
b-eb*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II-III *Conf.* Commissione
Consiliare il 28.11.96